

Considerazioni Siae su pdl Lattanzio A.C. 1735

La pdl dell'on. Lattanzio, in primis, estende alle entità di gestione indipendenti la possibilità di svolgere attività di intermediazione dei diritti d'autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza.

L'estensione alle e.g.i., operata dalla pdl, tenuto conto dello scenario creato dalla direttiva Barnier e dal d.lgs. n. 35/2017 di recepimento, secondo Siae ha **il pregio di creare i presupposti per porre termine ad ambiguità normative come quella della avvenuta creazione di organismi di gestione collettiva "di comodo",** che hanno unicamente la funzione di permettere - in elusione e violazione dell'ordinamento - ad entità di gestione indipendenti di operare "di fatto" nel nostro Paese.

In secondo luogo, la pdl Lattanzio, nel quadro della liberalizzazione, dispone, in particolare, che la Siae eserciti le attività di intermediazione per conto dei propri associati o mandanti nonché, in virtù di una presunzione legale di rappresentanza, anche per conto degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente.

Per quanto riguarda la ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore, **la proposta dispone che i proventi non distribuibili siano utilizzati ai sensi dell'articolo 19 del citato d.lgs. n. 35/2017, nonché per il sostegno dell'attività di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio.**

La prima delle due previsioni - ad avviso di Siae - appare correttamente volta a far sì che **sia preservata la funzione di monitoraggio e individuazione dei cd. apolidi** e la rapida corresponsione dei diritti agli stessi, che solo Siae, **che detiene da decenni il relativo know how,** può continuare ad effettuare in modo efficace, mentre la spoliazione della prerogativa (sul presupposto che Siae non deve "differenziarsi" dagli altri soggetti) avrebbe unicamente l'effetto di danneggiare gli autori non iscritti ad alcun o.g.c./e.g.i..

Quanto alla disposizione sui proventi non distribuibili, anche in questo caso la pdl Lattanzio rispetta assai di più - rispetto alle pdl degli on.li Battelli e Vacca - gli autori, **perché questa previsione è alla base dell'utilizzo delle risorse (nel 2019, pari a circa 5 milioni di euro) volte a favorire l'utilizzo del repertorio nazionale e l'attività degli autori giovani emergenti** (si fanno i casi, a titolo puramente esemplificativo, di Federica Abbate e Rocco Hunt, che hanno avuto in questo modo una quota di proventi supplementare utile a far sviluppare il loro talento), effetti che la "filosofia" di togliere alla Siae tutte le prerogative impedirebbe.

Inoltre, con riguardo a questa destinazione, non è Siae - intesa come vertici societari - che decide, ma gli autori (la politica di distribuzione è, infatti, decisa dall'Assemblea generale annuale).

Nel caso di un'opera creata con il contributo di più autori - con riferimento alla quale il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori - la pdl Lattanzio prevede che **ciascun autore abbia il diritto di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori.**

A parere di Siae, **la previsione è apprezzabile, anche perché viene espressamente salvaguardato quanto previsto dall'accordo che l'autore aveva preso con l'editore dell'opera oggetto di comunione**, mentre le altre pdl, non prevedendo tale salvaguardia, pretermettono silenziosamente tale accordo, in lesione del principio di autonomia negoziale delle parti e dei diritti in capo all'editore, che invece devono ovviamente essere rispettati. Oltretutto, si danneggerebbero gli autori giovani e/o meno importanti, perché gli editori ancor di più con questi ultimi, su queste basi, non considererebbero conveniente stipulare accordi.

Secondo quanto stabilito dalla proposta Lattanzio, inoltre, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti operanti nel settore dei diritti d'autore che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti **sono in ogni caso tenuti a non svolgere attività editoriale o attività di acquisto e rivendita**, in qualunque forma, diretta o indiretta, anche in misura non prevalente, **dei diritti sulle opere d'autore, ovvero attività concernenti la realizzazione di progetti di musica per la vendita al dettaglio, compresa la creazione di liste di brani musicali personalizzate.**

La previsione correttamente tende a non permettere a chi svolge attività di intermediazione con le metodiche delle playlist (cd. "tappeti musicali" e relativo commercio sotto-costi degli stessi) **di fare, di fatto, differenze tra autori grandi e piccoli**, lasciando che siano gli utilizzatori a stabilire quali sono gli autori che meritano il successo.

La pdl, ancora:

- a) interviene sulla **previsione di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge n. 633 del 1941** (in base alla quale, ai fini della determinazione del diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, **non è considerata pubblica la recitazione delle opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici** ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse,

individuati in base a protocolli di intesa fra la SIAE e il Ministero della Cultura). La proposta dispone che questi protocolli siano individuati direttamente dal Ministero;

- b) interviene sulla previsione di cui all'articolo 15-*bis* della legge n. 633 del 1941, in base alla quale **la misura del compenso ridotto spettante all'autore per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera nella sede di centri di assistenza o di organizzazioni di volontariato** è individuata sulla base di accordi tra la Siae e le associazioni di categoria interessate o, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentito il Ministro dell'interno. Al riguardo, la proposta dispone che la misura del compenso sia individuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro della cultura.

Ad opinione della Siae, si tratta, in entrambi i casi, di giuste previsioni che pongono fine ad una situazione, quella degli eventuali accordi tra Siae e associazioni, che spesso dà vita a criticità.

Rispetto alle altre pdl, la proposta dell'on. Lattanzio **si fa inoltre apprezzare per:**

- a) **mantenere il sistema che vede la Siae quale perno del sistema di intermediazione, senza la creazione - prevista dalle altre pdl - di nuove Agenzie o Autorità di carattere pubblico di dubbia configurazione, strutturazione professionale e sostenibilità finanziaria,** con salvaguardia, da un lato, del principio della **solidarietà dei repertori a garanzia di quelli più fragili**, cui la Società - che non persegue fini di lucro - dedica da 139 anni molte delle sue energie e della sue risorse umane e del suo bagaglio tecnico-professionale, e dall'altro lato **della salvaguardia della rete territoriale di percezione dei diritti**, fondamentale per gli autori, anch'essa messa a rischio nelle altre pdl;
- b) effettuare soltanto pochi ma significativi e utili cambiamenti nelle prerogative di legge della Siae (fotocopie, registro *software*, bollino, fondo per il prestito pubblico, oltre quelli poco sopra evidenziati), **non modificando, in particolare, il sistema di ripartizione del compenso di copia privata** con introduzione di ulteriori farraginosi *step* procedurali attraverso

l'intervento degli eventuali diversi o.g.c./e.g.i. di appartenenza degli aventi diritto, come invece prevedono le altre pdl;

- c) **rispettare il patrimonio (immobiliare) della Società, in quanto patrimonio interamente appartenente agli associati**, senza operare vere e proprie “espropriazioni”, prive di fondamento giuridico, dello stesso, come invece risulta nelle altre pdl.